

REGISTRATO

N° 8/2012

2685/08
di legge
6/5/12



R. G. n. 101/08
Cron. n. 53
Rep. n. 52
Rst. dr. E. D'ACOMO
Oggetto: RISARCIMENTI
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Fulvio Dacomo

dr. ing. Luigi Vinci

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 101/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 5.12.2011 e vertente

t r a

Di Luccio Celeste (cf. DLC CST 58H30 E767M) e Orlando Rosita (cf. RLN RST 69B64 F704B), rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Vitagliano (cf. VTG CMN 69B26 H703T), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Vitagliano in Napoli via Toledo n. 16, giusta procura in margine al ricorso,

Regione Campania, contumace,

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso notificato in data 13.6.2008 e in rinnovazione in data 19.12.2008, Di Luccio Celeste e Orlando Rosita, proprietari di un locale garage sito in Agropoli via S. Maria del Carmine n. 49/ter, all'interno del parco "Le Palme", convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni consistenti nella danneggiamento dei beni situati all'interno del locale allagatosi a seguito della esondazione -per mancata manutenzione e pulizia dell'alveo e degli argini- tra il 21 ed il 22.10.2005 del fiume Testene e dei suoi affluenti.

La Regione Campania non si costituiva in giudizio, pur regolarmente citata. Completata l'istruttoria con escussione di un teste e produzione di documentazione, la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 5.12.2011 passava in decisione.

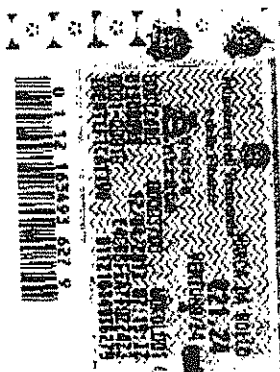
Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

La legittimazione attiva è provata documentalmente, con l'atto di

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
30 APR 2013
U.D. CIVILE
RISARCIMENTI
DANNI

Totodo n. 16,
ricorrenti
02 MAG. 2013
resistente



Let Enrich
AL VITAGLIANO
15-4-2013

acquisto dell'immobile oggetto di causa.

E' poi provata, sia documentalmente sia testimonialmente, l'esondazione del fiume Testene e dei suoi affluenti, a seguito delle forti piogge cadute nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2005, e il conseguente allagamento del locale garage ove i ricorrenti custodivano i propri beni, e il danneggiamento degli stessi. Esondazione e allagamento provocati dalla carenza di manutenzione del letto del corso d'acqua, che, come rilevasi dalla perizia giurata prodotta e dagli articoli di giornale di quotidiani locali, e come peraltro già accertato in altri giudizi già definiti e relativi al medesimo evento dannoso, presentava detriti e folta vegetazione e su cui da alcuni anni non venivano eseguiti interventi di manutenzione; in particolare l'interrimento degli alvei, per effetto del deposito negli anni del materiale solido trasportato dalla corrente, in alcuni tratti era tale da rendere quasi nulla la sezione idrica utile per il deflusso. Ed invero non è altrimenti spiegabile l'accaduto, considerato che non vi è alcuna prova della presenza di piogge di carattere eccezionale. Peraltro ai sensi del disposto dell'art. 2051 cc sarebbe stato onere della resistente fornire la prova -non data- del caso fortuito, in relazione al danno provocato dalle acque del torrente di cui aveva la custodia. Va infatti ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

In ordine al quantum del risarcimento, va detto che è risultato provato che all'interno del locale garage era ricoverata una autovettura Toyota Rav 4, uno scooter, un serbatoio dell'acqua, derrate alimentari ed altri oggetti. Per l'autovettura, in mancanza di ulteriori specificazioni in ordine al modello, deve considerarsi il modello base, quale risultante dal listino dei prezzi dell'usato prodotto, e pertanto, per una autovettura immatricolata nell'anno 2000, un valore di € 8.500.00 alla data dell'evento; considerato peraltro che dalla carta di circolazione risulterebbe l'auto essere stata acquistata dal ricorrente già di seconda mano (primo intestatario Noce Laura, trasferimento a Di Luccio in data 9.1.2002), sconoscendosi poi le condizioni in cui si trovava l'auto prima dell'evento dannoso, e rilevata la avvenuta vendita in data 21.12.2005 al prezzo di € 2.000.00 (come da contratto prodotto), si ritiene equo determinare il danno in misura pari ad € 5.000.00. A detto importo vanno aggiunti quello del motorino Piaggio di vecchia costruzione, stimato congruo in € 100.00 come richiesto, quello di

uf *+*

ristemazione porta e strutture murarie, stimato equo in € 600,00, e quello per la perdita di merci e suppellettili, varie, rilevabili anche dalle fotografie prodotte, stimato in via equitativa nella misura di € 800,00, in assenza di ulteriori specificazioni.

Devesi pertanto condannare parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo totale di € 6.500,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.O.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Di Luccio Celeste e Orlando Rosita nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 13.6.2008; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede;

1) condanna la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 6.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 195,26 per spese, € 1.100,00 per onorari ed € 1.062,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv. Carmine Vitagliano.

Napoli 5.12.2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

256.00

14,62

27,62

27.11.2022

30194

T.E.
17.12.2012

•

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
 Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
 siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
 esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
 di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
 Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
 legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
 forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. **Avv.**

VITASCILIANO
 procuratore di **DI LUCCIO CIELASTA**

Napoli, li **22 APR. 2013**

Il Funzionario Giudiziario
Cozzolino Eugenio

La presente copia composta di n. **3**, fogli è
 conforme all'originale esecutivo rilasciato
 in data **22 APR. 2013**
 Napoli, **22 APR. 2013**

Il Funzionario Giudiziario
Cozzolino Eugenio



AD ISTANZA COME IN
RECELAZIONE COMPARTI SI
IN PERSONA GOVERNATORE P. T.
VIA S. LUCIA 81 NAPOLI

UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 12741

SPECIFICA

Dritti	2,58
Trasferte	4,86
10% Trasferte	0,49
Spesa Postale	0,00
TOTALE	7,93

(Importo versato in modo virtuale)

Data: 30/04/2013

L'Ufficiale Giudiziario

Muzzi Rosa
30 APR 2013